

### **Nullità della cartella notificata al trust**

E' da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione direttamente a un trust, non reputandosi questo un soggetto fiscale e pertanto un generico soggetto passivo d'imposta.

Questo il principio enunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (presidente Roggero – relatore Chiametti) con sentenza 1365 depositata il 27 marzo.

All'attenzione dei giudici tributari milanesi l'impugnazione da parte di un trustee di una cartella di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione e avente ad oggetto un avviso di rettifica che il ricorrente asseriva non essergli mai stato notificato.

Il ricorrente infatti eccepiva, pregiudizialmente, l'inesistenza giuridica della stessa e della relativa notificazione per carenza di legittimazione passiva del trust ovvero per inesistenza del soggetto passivo intimato.

L'ufficio si costituiva quindi in giudizio e, sostenendo la legittimità della propria pretesa, ribadiva in particolare che il comma 74 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007, aveva provveduto a modificare l'articolo 73 del TUIR, andando a ricomprendere il trust tra i soggetti passivi IRES, riconoscendo dunque autonoma soggettività giuridica di tali enti. Di conseguenza, secondo l'Ufficio, non si poteva che constatare l'avvenuto riconoscimento da parte dell'ordinamento della soggettività giuridica del trust.

Lo stesso Ufficio inoltre, a sostegno delle proprie pretese, si riferiva ad alcune pronunce di legittimità che, a suo parere, ormai sconfessavano la tesi per la quale il vincolo di destinazione non era da considerarsi come una manifestazione della capacità contributiva, non rilevando quindi la mancanza di arricchimento dal momento che il referente di capacità contributiva va piuttosto parametrato all'utilità economica della quale il costituente dispone.

La commissione Tributaria Provinciale di Milano decideva di accogliere il ricorso con riferimento all'eccezione da parte del trustee sulla inesistenza e/o nullità radicale della notifica diretta al trust.

Una volta fissato il principio di diritto, il collegio milanese rilevava che l'errore nella notifica della cartella di pagamento era da considerarsi tale nei confronti del trust e non del trustee; in conseguenza di ciò l'atto di notificazione era da ritenersi inesistente per carenza di legittimazione passiva del trust, ribadendo dunque l'inesistenza del soggetto passivo intimato.

Avv. Andrea Moja  
Presidente Assotrusters